

Regolamento del

GRUPPO DEI GIOVANI SOCI DELLA BCC BASILICATA – CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E DEI COMUNI LUCANI

Il Consiglio di Amministrazione della BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e dei Comuni Lucani, nella seduta del 09 giugno 2026, ha deliberato il seguente:

REGOLAMENTO

Art.1- Costituzione e sede

È costituito il Gruppo “Giovani Soci della BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e dei Comuni Lucani” (di seguito identificato per brevità con il termine “Gruppo”).
Il Gruppo ha sede presso il Centro Direzionale della BCC in Piazza Vittime sul Lavoro n.2 a Potenza.
Esso è disciplinato dal seguente Regolamento.

Art.2 – Scopi

I soci della BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e dei Comuni Lucani di età compresa tra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del quarantunesimo anno di età) possono associarsi al Gruppo.

Il Gruppo ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Il Gruppo si propone di promuovere e attuare nel territorio attività di valorizzazione della sfera sociale, culturale e ricreativa tramite il coinvolgimento degli associati.

Esso è finalizzato anche alla promozione tra giovani dei valori, dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative sancite dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

Il Gruppo potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l’analisi e l’approfondimento di tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi;
- organizzare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per il sostegno di oggetti in condizioni di obiettivo disagio e di popolazioni in paesi in via di sviluppo;
- redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici e audiovisivi comprensivi di informazioni, notizie e approfondimenti in favore degli associati;
- supportare iniziative della BCC sul Territorio;
- suggerire iniziative per la diffusione dei valori e dell’immagine della BCC sul territorio.

Art.3 – Competenza

Il Gruppo svolge la propria attività nell’ambito del territorio di competenza operativa della Banca.

Art. 4- Ammissione dei Giovani Soci

L'ammissione dei Giovani Soci è riservata a tutti i soci della BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e dei Comuni Lucani con età compresa tra 18 e 40 anni ammessi dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle previsioni statutarie.

Art.5- Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza al Gruppo ha carattere libero, gratuito e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze stabilite.

I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle riunioni dell'Assemblea per l'elezione degli Organi Sociali;
- b) beneficiare delle facilitazioni e convenzioni promosse dalla Banca;
- c) partecipare a tutte le manifestazioni e le iniziative del Gruppo, nei limiti e secondo le modalità previste dal Comitato di Coordinamento.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare il regolamento e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) cooperare per il raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con le finalità del Gruppo;
- c) partecipare in forma non temporanea alla vita associativa.

Art.6 – Organi del Gruppo.

Sono Organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci;
- b) il Comitato di Coordinamento;
- c) il Coordinatore.

Art. 7 – Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci

L'Assemblea rappresenta il massimo organo deliberante e provvede all'elezione del Comitato di Coordinamento e dà le direttive generali per il funzionamento del Gruppo.

Essa si riunisce normalmente una volta all'anno; è convocata dal Coordinatore con preavviso di almeno 15 giorni, mediante comunicazione esposta presso tutte le sedi della Banca o con altri mezzi idonei.

Art. 8 – Forma di Votazione dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci

L'Assemblea vota normalmente per scheda elettorale. Tuttavia, su proposta del Coordinatore può deliberare con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi l'elezione delle cariche sociali mediante votazione palese.

L'Assemblea vota per alzata di mano e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Su decisione del Coordinatore e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Coordinatore, in questo caso, sceglierà due scrutatori fra i presenti.

Ogni Giovane Socio facente parte del Gruppo ha diritto a un voto e può rappresentare massimo un altro aderente dietro delega scritta su carta semplice con in allegato il documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore che funge in ogni caso da Segretario e, in caso di assenza di questi, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Vice Coordinatore o dal suo sostituto; i verbali sono sottoscritti dal

Coordinatore e dal Vice Coordinatore (o suo sostituto) verbalizzante, iscritti in apposito libro, vidimato dal Direttore Generale e conservato presso la Segreteria Generale della Banca.

Art. 9 – Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da un massimo di 7 Giovani Soci aderenti al Gruppo ed eletti dall'assemblea tra coloro i quali si sono spontaneamente candidati.

La presentazione delle candidature è ammessa sino al termine ultimo di cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea convocata per l'elezione dei membri del Comitato di Coordinamento. A tal fine i candidati dovranno compilare e sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità su modulistica all'uopo predisposta. Sono nominati componenti del Comitato di Coordinamento gli aderenti che ricevono dall'Assemblea più voti, ed in caso di parità di voto, il più giovane.

Il Comitato di Coordinamento è responsabile delle attività del Gruppo nei confronti dell'Assemblea; procede alla nomina tra i suoi componenti del Coordinatore.

Ogni componente del Comitato di Coordinamento ha diritto a un voto, non delegabile. La votazione è effettuata per alzata di mano.

È nominato Coordinatore il componente eleggibile che riceve più voti, e in caso di parità di voto, il più giovane. Successivamente il Coordinatore eletto andrà a nominare il Vice Coordinatore.

L'incarico di componente del Comitato di Coordinamento sarà svolto a titolo gratuito.

Art. 10 – Durata in carica dei componenti del Comitato di Coordinamento

I componenti del Comitato di Coordinamento durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino a tre mandati consecutivi.

È consentito ai componenti del Comitato di Coordinamento di dimettersi: ogni dimissionario dovrà essere sostituito mediante cooptazione. I componenti cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci.

Art. 11 – Funzioni e deliberazioni del Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento ha il compito di:

- adoperarsi per l'attuazione delle finalità del Gruppo, secondo le direttive dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Giovani Soci aderenti al Gruppo per accertare la permanenza dei requisiti di adesione al Gruppo stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione della Banca il piano di attività per l'anno sociale, secondo le direttive dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci, entro la fine del mese di novembre dell'anno precedente. Per l'espletamento delle sue attività ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, il Consiglio di Amministrazione della Banca può prevedere un budget annuale per il Comitato di Coordinamento.

Art. 12 – Riunioni del Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente ed almeno una volta a semestre, su convocazione del Coordinatore o su domanda di almeno un terzo dei componenti, mediante comunicazione scritta inviata ai componenti il Comitato con ogni mezzo idoneo a darne conoscenza.

Le riunioni sono aperte a tutti i componenti del Comitato di Coordinamento e sono presiedute dal Coordinatore. In caso di assenza del Coordinatore le riunioni sono presiedute dal Vice Coordinatore e, in caso di assenza di questi, dal membro più anziano d'età.

In ogni caso il Vice Coordinatore, o in assenza di questi il membro più anziano d'età, svolge le funzioni di Segretario.

Ciascun componente il Comitato di Coordinamento è tenuto a partecipare alle riunioni, salvo giustificato motivo che dovrà essere comunicato con idoneo preavviso al Coordinatore. L'assenza ingiustificata di un componente il Comitato di Coordinamento a più di due riunioni consecutive potrà dare luogo alla decadenza dall'incarico, disposta con delibera del Comitato stesso.

Il componente decaduto dall'incarico dovrà essere sostituito mediante cooptazione e resterà in carica sino alla successiva Assemblea del Gruppo dei Giovani Soci.

Art. 13 – Forma di votazione e deliberazioni del Comitato di Coordinamento

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti l'organo stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti con voto palese.

Anche delle adunanze e delle decisioni del Comitato di Coordinamento deve essere redatto verbale, firmato dal Coordinatore e dal Vice Coordinatore/segretario, iscritto in apposito libro, vidimato dal Direttore Generale e conservato presso la Segreteria Generale della Banca.

Art. 14 – Il Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta il Gruppo dei Giovani Soci della BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e dei Comuni Lucani di fronte ai Soci ed ai terzi.

Mantiene e cura i rapporti con il Presidente e il Direttore della Banca, tramite il Referente del Gruppo dei Giovani Soci nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca tra gli Amministratori.

Il Vice Coordinatore coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 15 – Partecipazioni incontri Organi della Banca

Agli incontri del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea del Gruppo dei Giovani soci possono sempre partecipare il Presidente, il Referente del Gruppo dei Giovani Soci nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca tra gli Amministratori, il Direttore Generale o un suo delegato senza alcun diritto di voto.

Art. 16 – Rappresentanti della Consulta Nazionale

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore rappresentano il Gruppo Giovani Soci della BCC Basilicata nella Consulta Nazionale della Rete "BCC Giovani Soci" presso Federcasse.

Art. 17 – Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore in data odierna con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.